

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

82° RESOCONTO

SEDUTE DELL' 8 FEBBRAIO 1980

INDICE

Commissioni permanenti e Giunte

5 ^a - Bilancio	Pag. 6
7 ^a - Istruzione	» 9

Commissioni riunite

11 ^a (Lavoro) e 12 ^a (Igiene e sanità)	Pag. 3
--	--------

COMMISSIONI RIUNITE

11^a (Lavoro)

e

12^a (Igiene e sanità)

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1980

Presidenza del Presidente della 12^a Comm.ne

PINTO

Intervengono il ministro del lavoro e della previdenza sociale Scotti e i Sottosegretari di Stato allo stesso Dicastero Manente Comunale e per il tesoro Tarabini e per la sanità Orsini.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente finanziamento del servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle Pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile » (643).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del disegno di legge rinviato ieri.

In apertura di seduta il presidente Pinto, dopo aver ricordato che le Commissioni hanno ormai un ristrettissimo margine di tempo per concludere l'esame del provvedimento che dovrà essere discusso dall'Assemblea nella prossima settimana, avverte che, data la rilevanza finanziaria degli emendamenti ipotizzati ieri dal ministro Scotti sulle questioni previdenziali e pensionistiche e di quelli già presentati da parte dei Gruppi parlamentari, ritiene opportuno che essi vengano quanto prima possibile trasmessi alla Commissione bilancio.

Passandosi all'esame dell'articolo 14, il senatore Grazioli chiede l'accantonamento temporaneo di questa norma per consentire al

Gruppo della democrazia cristiana, a seguito delle dichiarazioni del Ministro del lavoro, di valutare l'opportunità di formalizzare nuovi emendamenti all'articolo.

Dopo che il senatore Cazzato ha sottolineato la necessità che il Governo traduca formalmente in emendamenti le dichiarazioni rese ieri, il senatore Antoniazzi ritiene invece preferibile che, una volta deliberato di accantonare l'articolo 14, abbiano luogo incontri fra i rappresentanti dei Gruppi in sede separata per studiare la possibilità di emendamenti concordati ed unitari tanto con riferimento all'articolo di cui si parla quanto in relazione all'articolo 26, concernente i giovani assunti contrattualmente dalle Pubbliche amministrazioni. L'articolo 14 viene quindi per il momento accantonato.

Il senatore Merzario chiede che le Commissioni riprendano l'esame dell'articolo 8, precedentemente accantonato in attesa di conoscere il parere del Ministero del tesoro sul nuovo testo proposto dalla Sottocommissione.

Il sottosegretario Tarabini dichiara in proposito che il Ministero del tesoro insiste affinché l'articolo 8 venga approvato nel testo originario del decreto. Infatti il sistema adottato con l'articolo 8, senza causare alcun intralcio operativo alle unità sanitarie locali, consente che i fondi rimangano fino al prelievo delle regioni nelle disponibilità dello Stato che in tal modo eviterebbe l'ulteriore ricorso al mercato finanziario, laddove il sistema di cui al quarto comma del nuovo testo dell'articolo 8 precluderebbe tale esigenza. Il Ministero del tesoro è quindi contrario a che i fondi rimangano in giacenza presso le tesorerie regionali.

Dopo interventi del senatore Merzario (il quale, ricordato in proposito il contenuto del parere espresso dalla Commissione sanità sul disegno di legge finanziaria, sostiene che le preoccupazioni del sottosegretario Tarabini sarebbero proprio superate dalla nuova formulazione dell'articolo 8 proposto

dalla Sottocommissione e rileva l'utilità del nuovo secondo comma da essa proposto per assicurare una disciplina uniforme del servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali), e del senatore Bellinzona — il quale sottolinea che il fondo sanitario nazionale è sicuramente sottostimato e che le Regioni sono in *deficit* per quanto concerne la spesa per l'attività sanitaria (avendo ben altra origine l'accumulo dei residui passivi) — il sottosegretario Tarabini motiva ulteriormente le ragioni che inducono il Governo ad insistere per la permanenza nel decreto del testo originario dell'articolo 8, contestando nel contempo l'affermazione del senatore Merzario che tale norma, nella redazione originaria, sia il risultato di una presa di posizione dei tecnici e dei funzionari dell'Amministrazione del tesoro, giacchè essa invece, alla luce di quanto enunciato, è il frutto di una razionale valutazione adottata in sede politica con la quale non si intende assolutamente intralciare l'attività delle Unità sanitarie locali o ledere la competenza delle Regioni, essendo ben chiaramente precisato dal terzo comma che trimestralmente saranno trasferite alle Regioni le quote loro assegnate mediante accreditamento ai conti correnti fruttiferi che le stesse intrattengono presso la tesoreria centrale dello Stato. In ogni caso — prosegue il sottosegretario Tarabini — poichè il dibattito attorno a tale articolo abbisogna di ulteriore approfondimento affinchè si eliminino gli equivoci in cui sono incorsi taluni commissari, appare opportuno procedere all'approvazione dell'articolo 8 nel testo del Governo, rinviando all'Assemblea la decisione circa eventuali proposte di modifica.

Anche il senatore Romei condivide la proposta del rappresentante del Governo.

Il relatore Forni, sottolineato che si tratta non tanto di equivoci quanto di un contrasto sostanziale sui commi quarto, quinto e sesto che la Sottocommissione ha rielaborato, ricorda che la Regione Veneto ha impugnato dinanzi la Corte costituzionale l'articolo 8 del decreto-legge sul quale peraltro esistono da parte di molte Regioni proposte di rielaborazione.

Posto quindi ai voti, viene approvato l'articolo 8 nel testo rielaborato dalla Sottocommissione.

A questo punto, con riferimento all'articolo 14 (accantonato) il ministro Scotti dichiara di non ritenere per il momento necessaria la formalizzazione da parte del Governo di emendamenti traduttivi delle ipotesi risolutive illustrate nella seduta di ieri. Per agevolare tuttavia una possibile intesa unitaria, consegna alla Presidenza il testo di una serie di possibili modifiche ed emendamenti aggiuntivi agli articoli 14 e 26 che, dopo le dichiarazioni di ieri, dovranno servire come base di discussione per l'elaborazione di emendamenti concordati.

Il senatore Costa illustra quindi un emendamento tendente ad inserire dopo l'articolo 14, un articolo aggiuntivo, da cui risulti l'incorporamento dal 1° gennaio 1980 delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali di malattia per i coltivatori diretti, soggette a estinzione e a liquidazione, ai sensi dell'articolo 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, nella cassa mutua provinciale delle rispettive province. Il suddetto emendamento prevede altresì la competenza dei commissari liquidatori delle casse mutue provinciali ad assumere in carico, previo verbale ricognitivo, tutte le attività esistenti, libri contabili, gli inventari ed il rendiconto al 31 dicembre 1979 dei rispettivi enti incorporati, nonchè la cessazione dei relativi incarichi, a partire dalla data della avvenuta incorporazione, dei collegi sindacali delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali.

Il senatore Merzario si dichiara contrario all'emendamento, tra l'altro, dubitando della sua ammissibilità a causa di presunto contrasto col decimo comma dell'articolo 5.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Romei e, contraria, dei senatori Ziccardi e Bellinzona, e dopo che entrambi i relatori hanno manifestato il proprio favore all'emendamento (il relatore Forni a condizione che il Governo ne garantisca la pratica applicabilità) mentre il Governo si è rimesso alla valutazione delle Commissioni, l'emendamento, posto ai voti, è accolto.

Approvati quindi gli articoli da 15 a 19, senza dibattito, nel testo proposto dalla Sot-

to commissione (la formulazione degli articoli 15, 18 e 19 riproduce il testo dei corrispondenti articoli del decreto-legge) e dopo che il senatore Costa si è riservato di trasformare in ordine del giorno un emendamento, precedentemente presentato, destinato a introdurre un nuovo articolo, dopo l'articolo 18, si passa all'esame dell'articolo 20.

Il senatore Bellinzona, illustra un emendamento, interamente sostitutivo, tendente ad aggiungere un nuovo comma, dopo il quarto, all'articolo 65 della legge di riforma sanitaria, da cui risulti la facoltà degli organi delle unità sanitarie locali di assegnare parte dei beni indicati dall'articolo stesso in uso all'INPS, per la durata del primo piano sanitario nazionale, al fine di soddisfare le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 74 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Dopo dichiarazioni contrarie del senatore Romei, dei relatori (il relatore Forni invita il senatore Bellinzona a ritirare l'emendamento) e dei sottosegretari Orsini e Manente Comunale, l'emendamento, posto ai voti, è accolto e le Commissioni approvano l'articolo nel testo così modificato.

Approvato quindi l'articolo 21, senza dibattito, nel testo proposto dalla Sottocommissione (che riproduce la formulazione del corrispondente articolo del decreto-legge) si passa all'esame dell'articolo 22.

Il senatore Romei illustra un emendamento al primo comma, tendente ad inserire, tra le imprese destinatarie della norma, quelle impiantistiche del settore metalmeccanico.

Il senatore Antoniazzi, dichiaratosi contrario all'emendamento, ne illustra, a sua volta, uno, interamente sostitutivo dell'articolo: in attesa del riordino organico di tutta la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali a favore delle impre-

se di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, delle imprese di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, nonché delle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, esso conferma le vigenti disposizioni fino al 30 giugno 1980.

Il senatore Romei, concordando con l'esigenza di un organico riordinamento di tutta la materia concernente gli sgravi e le fiscalizzazioni degli oneri sociali, propone che l'esame dell'emendamento sia temporaneamente accantonato.

Il relatore Grazioli concorda con la proposta di accantonamento, anche in considerazione del fatto che sarebbe opportuno, a suo giudizio, per entrambi gli emendamenti presentati il parere del Ministero del tesoro.

Dopo che i sottosegretari Orsini e Manente Comunale si sono dichiarati favorevoli all'accantonamento (il sottosegretario Manente Comunale sottolinea anche l'obiettivo difficoltà politica di dare attuazione alla norma, una volta approvata, a causa dei ristretti tempi tecnici che essa ipotizza) la proposta, posta ai voti, è respinta dalle Commissioni.

Segue un dibattito sull'ulteriore corso dei lavori: intervengono i senatori Antoniazzi, Romei, Bellinzona, Merzario ed il relatore Grazioli; quindi il seguito dell'esame del disegno di legge viene rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il Presidente avverte che le Commissioni torneranno a riunirsi lunedì 11 febbraio, alle ore 15,30, per il seguito dell'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 12,10.

BILANCIO (5°)

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1980

Presidenza del Presidente
DE VITO

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Valitutti ed i sottosegretari di Stato per il tesoro Tarabini e Tambroni Armaroli.

La seduta ha inizio alle ore 11.

IN SEDE CONSULTIVA

« Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria » (626), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere all'Assemblea su emendamenti).

Il presidente De Vito riepiloga l'iter del provvedimento, il cui esame in Assemblea, è stato sospeso nella seduta di ieri, per consentire l'esame di nuovi emendamenti recanti problemi di copertura finanziaria.

Il relatore Carollo dichiara che la sua richiesta di esame degli emendamenti ha suscitato interpretazioni che si vede costretto a fugare. Ricorda l'operato della Sottocommissione per i pareri ed il lavoro in tale sede svolto sulle norme del provvedimento in esame: emerse allora una diversità di interpretazioni tra Ministero del tesoro e Ministero della pubblica istruzione sulle implicazioni finanziarie. La Sottocommissione finì comunque per accogliere la tesi, del ministro Valitutti, di una quantificazione per 189 miliardi nel primo anno di applicazione, con una lievitazione successiva; su tale base la Sottocommissione si pronunciò, a maggioranza, con un parere favorevole sul testo ad essa sottoposto. Rimane chiaro peraltro che ogni emendamento può comportare (e per tale accertamento è necessario un attento studio) conseguenze finanziarie.

Rivendica la coerenza della Sottocommissione per i pareri che, nel corso dei suoi lavori, con scrupolosa attenzione, ha sempre difeso la rigorosità delle impostazioni di bilancio e delle coperture finanziarie, al di là delle diversità di opinioni politiche.

Prende in considerazione, a mo' di esempio, l'emendamento numero 4. 24 che potrebbe comportare conseguenze finanziarie anche minime, in più o in meno, con l'escludere l'attività scientifica tra quelle che vengono fatte salve dall'impegno di tempo pieno. Dopo un rilievo del ministro Valitutti (osserva al proposito che se conseguenze finanziarie, può avere tale emendamento esse sono in diminuzione), il senatore Carollo, prosegue facendo, come altro esempio, quello dell'emendamento 4. 25 che aggiunge l'aggettivo « continuativo » alla consulenza esterna di cui all'articolo 4, lettera b).

Il ministro Valitutti osserva che tale rilievo può avere valore sul merito della norma, ma anche in tal caso si registra probabilmente una diminuzione di spesa perchè l'effetto della norma è quello di restringere la area dei professori a tempo pieno, ed il senatore Carollo obietta che probabilmente l'effetto economico della norma è di tenore diverso, anzi di segno opposto.

Sul problema intervengono poi i senatori Bacicchi ed Ulianich, ed il presidente De Vito che invita il relatore ad illustrare tutte le sue osservazioni sulle quali si aprirà poi il dibattito.

Il senatore Carollo passa quindi ad illustrare l'emendamento 4. 32, che richiede un sostituto nell'insegnamento per chi faccia domanda di assumere un secondo insegnamento (da qui una maggiore spesa); l'emendamento 5. 28 che può portare scompensi nella unitarietà della spesa; l'emendamento 7. 22 e l'emendamento 7. 23 che in particolare fissa, modificando, il numero di 12.000 posti da coprire come variabile fissa indipendentemente dal merito dei candidati e

quindi dalla concreta possibilità di coprire quei posti.

Dopo una breve interruzione del senatore Bacicchi, il presidente De Vito, rivolto al senatore Carollo, conferma il diritto-dovere della Commissione bilancio di esaminare scrupolosamente le implicazioni finanziarie dei provvedimenti all'esame del Senato.

Il relatore Carollo, proseguendo quindi nella sua esposizione, avanza il dubbio che all'emendamento 9.6 il richiamo non debba essere alla legge finanziaria più che alla legge di bilancio. Osserva infine che l'emendamento 12.22, relativo agli ordinamenti degli osservatori astronomici, potrebbe in futuro determinare qualche modifica di spesa.

Il designato estensore del parere conclude il proprio intervento dichiarando di essersi limitato all'esame degli emendamenti governativi, con l'intesa che se altri emendamenti dovessero effettivamente andare in votazione allora dovrebbero essere prima esaminati dal punto di vista finanziario. Si richiama infine alla costante prassi di rinviare alla Commissione bilancio le modifiche apportate ad un testo sul quale la Commissione aveva già espresso il proprio parere, perchè ne vengono valutate le conseguenze finanziarie.

Ha quindi la parola il Ministro della pubblica istruzione.

Il ministro Valitutti ribadisce che l'emendamento 4.2 è destinato piuttosto a diminuire la spesa; analoga considerazione può farsi per l'emendamento 4.25. Afferma quindi che l'emendamento 4.32 si deve considerare nel senso che un titolare che richieda un secondo insegnamento assume tale ulteriore attività a titolo gratuito. Osserva quindi che l'emendamento 5.28 riguarda incarichi di insegnamento non retribuiti, per tal motivo se ne demanda la certificazione agli organismi universitari, alcuni decreti del Ministero della pubblica istruzione in materia essendo stati respinti dalla Corte dei conti proprio perchè non comportavano spesa. Quanto all'emendamento 7.22 ribadisce le perplessità del Governo già espresse in sede di Commissione e da questa non accolte.

Per l'emendamento 7.23 dichiara che la possibilità di conservare i posti non assegnati per mancanza di candidati idonei è sempre in relazione alla programmazione universitaria. Afferma inoltre che per l'emendamento 9.6 il Ministero del tesoro ha dichiarato la propria indifferenza sulla questione. Il ministro Valitutti afferma infine che l'emendamento 12.22 è limitato a soli problemi di ordine regolamentare.

Segue un dibattito.

Il senatore Venanzetti ribadisce il proprio giudizio negativo sulla copertura del provvedimento, affermando che essa è ancora insufficiente, nella sua quantificazione, per quando la legge andrà a regime completamente: la conclusione è che il Parlamento non è consapevole delle reali implicazioni finanziarie della legge che si avvia ad approvare.

Il senatore Bacicchi dichiara che sarebbe stato possibile risolvere rapidamente già ieri sera in Assemblea il problema dei supposti maggiori oneri derivanti dagli emendamenti presentati dal Governo, senza provocare un inutile rinvio nei tempi della discussione; concorda con la valutazione espressa dal ministro Valitutti circa la sostanziale irrilevanza, sotto il profilo finanziario, degli emendamenti presentati dal Governo ivi compreso il 9.6; se qualche osservazione è da fare, prosegue l'oratore, essa va riferita piuttosto all'emendamento 7.25 attraverso il quale — a suo avviso — si vengano a sanare *tout court* tutte le situazioni in essere nelle università non statali. Conclude ribadendo il proprio avviso contrario a tale norma.

Anche il senatore Maravalle osserva che le questioni finanziarie sollevate dal relatore Carollo non sono oggettivamente apparse tali da giustificare la sospensione dell'esame in Assemblea. Concorda pienamente con le considerazioni svolte dal Ministro in risposta alle osservazioni fatte dal relatore Carollo. Esprime peraltro anch'egli serie preoccupazioni sull'emendamento 7.25 al quale, come proposto dal Gruppo comunista presso la Commissione di merito, sarebbe stato opportuno aggiungere un periodo che esplicitasse in modo inequivoco che dalla sua applica-

zione non debba discendere alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio statale.

Il senatore Ulianich si associa alle valutazioni fin qui espresse dai senatori Bacicchi e Maravalle ed alle puntualizzazioni svolte dal ministro Valitutti in risposta al relatore Carollo in ordine alla sostanziale ininfluenza finanziaria degli emendamenti proposti dal Governo. Anche egli giudica sproporzionata, rispetto all'importanza dei problemi oggi emersi, la decisione di sospendere l'esame in Assemblea.

Replica agli intervenuti il sottosegretario Tarabini.

In primo luogo esprime l'avviso contrario del Tesoro su tutti gli emendamenti di iniziativa parlamentare per i quali si profili un incremento di spesa; per quanto riguarda gli emendamenti d'iniziativa governativa si dichiara d'accordo con le osservazioni critiche mosse dal relatore Carollo all'emendamento 9.6, che demanda ad una apposita norma di inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato la quantificazione dei finanziamenti da destinare alla ricerca scientifica; preannuncia che il Governo è pronto a ritirare questo emendamento. Prende atto dei chiarimenti forniti sugli emendamenti 7.23 e 12.21, di iniziativa governativa, sui quali il Tesoro aveva qualche perplessità.

Rispondendo poi al senatore Venanzetti conferma che la copertura per gli anni 1979 e 1980 è largamente sufficiente; per il 1981 l'onere è valutato in 281 miliardi (181 di spesa corrente, 100 di spese in investimenti); per il 1982 l'onere è valutato in 478 miliardi (328 per spesa corrente, 150 spese in investimenti).

Segue un breve intervento del senatore Buzzi, che fornisce alcuni chiarimenti sulla portata dell'emendamento governativo 7.25 sul quale si sono appuntate le critiche dei senatori Bacicchi e Maravalle; quindi il presidente De Vito fa presente che la quantità degli emendamenti presentati all'Assemblea e

la correlativa necessità di una loro valutazione analitica sembrano giustificare pienamente la decisione di un rinvio per consentire alla Commissione bilancio una verifica delle conseguenze finanziarie, anche se dall'odierno esame non sono emersi, proprio grazie anche alla discussione approfondita testè compiuta, quanto alle modifiche proposte dal Governo, profili sotto tale aspetto meritevoli di rilievo.

Il relatore Carollo osserva poi che certamente si sarebbe guadagnato tempo se gli emendamenti fossero stati presentati direttamente alla Commissione bilancio per la valutazione dei profili di copertura; osserva che l'odierno esame soprattutto per quanto riguarda l'emendamento 9.6 ha confermato le riserve espresse inizialmente; anche sugli emendamenti 7.23 e 12.21 il Tesoro sembra aver sollevato qualche perplessità. Concludendo propone di trasmettere all'Assemblea il parere favorevole sul complesso degli emendamenti del Governo, peraltro proponendo il non accoglimento dell'emendamento 9.6 ed una attenta valutazione degli emendamenti 7.23 e 12.21 anche essi di iniziativa governativa.

Il presidente De Vito dà atto della collaborazione fornita dalla Sottocommissione pareri nella redazione della clausola di copertura e giudica complessivamente utile la discussione di stamattina che ha consentito di sgombrare il terreno da possibili riserve, agevolando così la più sollecita approvazione del disegno di legge.

La Commissione conclude i propri lavori dando mandato al relatore Carollo di redigere un parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo, fatta eccezione per l'emendamento 9.6 e facendo menzione delle altre questioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 13,30.

ISTRUZIONE (7^a)

VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1980

Presidenza del Presidente
FAEDO*Interviene il ministro della pubblica istruzione Valitutti.**La seduta inizia alle ore 13,15.***IN SEDE REFERENTE**

« **Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria** » (626), approvato dalla Camera dei deputati, rinviato alla Commissione ai sensi dell'articolo 100, undicesimo comma, del Regolamento.

(Esame).

Il Presidente fa presente che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole sugli emendamenti presentati all'Assemblea, con osservazioni in ordine all'emendamento 9.6 del Governo; il Ministro dichiara che tale emendamento verrà ritirato.

Il Presidente sottopone quindi all'attenzione della Commissione talune questioni connesse alla disposizione dell'articolo 12, primo comma, lettera *n*), del testo proposto a modifica di quello approvato dalla Camera e concernente l'applicazione della disciplina della incompatibilità, prevista dalla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 4, anche ai professori incaricati, agli assistenti ed ai ricercatori.

Il rappresentante del Governo si dichiara contrario ad eventuali proposte dirette a sopprimere tale disposizione. Dal momento che l'articolo 4 prevede l'introduzione graduale della incompatibilità per i professori ordinari eletti al Parlamento o preposti agli altri incarichi di cui alla lettera *d*) del predetto articolo, non vede infatti per quale ragione un trattamento differenziato dovrebbe essere invece previsto per le categorie di cui alla lettera *n*) dell'articolo 12.

Su tale problema interviene dapprima il senatore Bompiani, che concorda con il Ministro, osservando che la Commissione ha deliberato le incompatibilità di cui alla lettera *d*) dell'articolo 4 motivandole non con un atteggiamento pregiudiziale nei confronti dei professori ordinari, ma con ragioni di servizio, fondate su una presunta impossibilità di fatto di svolgere contemporaneamente l'attività di docente e quelle per le quali l'incompatibilità è prevista. Non vi è dunque alcuna ragione che induca a ritenere che tale motivazione possa considerarsi valida solo per i professori ordinari, e non per gli altri docenti universitari. Sarebbe stato semmai preferibile, come già da lui sostenuto, non introdurre il principio della incompatibilità per alcuna categoria di docenti, seguendo il regime in vigore nella grande maggioranza dei paesi europei.

Concordano con l'impostazione del Ministro anche i senatori Chiarante (che sottolinea come la graduazione nel tempo dell'applicazione della disciplina delle incompatibilità venga a coincidere con i termini previsti per l'inquadramento nel ruolo degli associati), Perna, Ulianich e Scardaccione, il quale ricorda peraltro di avere a suo tempo proposto che i professori universitari eletti in Parlamento o agli altri incarichi di cui all'articolo 4 siano collocati automaticamente nel ruolo a tempo definito.

Anche il senatore Maravalle dichiara di concordare con le dichiarazioni del Ministro, sollevando peraltro il problema delle conseguenze di tale disciplina sui professori incaricati che non abbiano ancora completato il triennio previsto per la stabilizzazione.

Su tale questione si apre un dibattito, al quale intervengono i senatori Ulianich, Saporo e Chiarante e il relatore Buzzi, concordi nel sottolineare l'esigenza che, ferma restando la disciplina della lettera *n*) dell'articolo 12, sia consentita la possibilità di completare il triennio necessario per la stabilizzazione ai sensi della legge n. 54 del 1979, a coloro per i quali tale triennio sia in corso.

La Commissione concorda quindi sulla presentazione in Assemblea di una proposta di emendamento aggiuntivo alla lettera *n*) del primo comma dell'articolo 12, diretta a stabilire che, nel disciplinare la gradualità di attuazione delle norme sulla incompatibilità, sia assicurata la possibilità di chiedere il conferimento dell'incarico ai fini del completamento del triennio di stabilizzazione per i professori incaricati di cui al quindicesimo comma del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1979, n. 54.

Il senatore Bompiani pone quindi un quesito concernente la possibilità, per coloro che si trovino nel regime di aspettativa per le incompatibilità di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 4, di conservare l'elettorato attivo e passivo per i concorsi universitari e le altre prerogative accademiche.

Il Ministro fa presente a questo proposito che, se pur è vero che l'istituto dell'aspettativa comporta la cessazione delle funzioni connesse allo *status*, tuttavia, in linea di principio, i diritti connessi all'elettorato non dovrebbero essere suscettibili di sospensione. Esprime pertanto perplessità circa la soluzione da dare al quesito posto dal senatore Bompiani.

Dopo interventi dei senatori Saporito e Ulianich, orientati in senso favorevole alla conservazione dei diritti in questione, il Presidente fa presente che tale problema dovrà essere definito in sede di emanazione delle norme delegate.

Il senatore Ulianich si dichiara quindi contrario all'emendamento 7.22, presentato in Assemblea a nome della Commissione, con il quale si propone che il termine per l'ammissione al giudizio di idoneità per il ruolo di ricercatore sia portato da un anno, come nel testo a suo tempo proposto dalla Commis-

sione, a quattro mesi prima del 31 ottobre 1979. Il senatore Saporito concorda con tale rilievo, e ricorda di avere presentato all'Assemblea l'emendamento 7.7, diretto ad ammettere al giudizio predetto i borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche, in servizio presso un istituto universitario alla data del 31 ottobre 1979, a prescindere dal requisito dell'anno di attività, purchè vincitori di borse previste da bandi di concorso pubblicati oltre un anno prima della predetta data.

Il rappresentante del Governo, premesso che sulla questione si rimetterà all'Assemblea, dichiara tuttavia di ritenere più congrua la formulazione dell'emendamento del senatore Saporito rispetto a quella dell'emendamento 7.22 della Commissione. Il Presidente propone quindi che la Commissione ritiri l'emendamento 7.22 e faccia proprio l'emendamento 7.7; corrispondentemente, propone che al nono comma dell'articolo 7, ultima parte, si precisi che il titolo a partecipare al giudizio di idoneità per il ruolo di ricercatori sia riservato a coloro che siano in servizio, nelle categorie di cui all'articolo 7, « presso istituti universitari ».

I senatori Chiarante e Ulianich sottolineano il rischio che tale ultima precisazione possa indurre ad escludere alcuni tra i vincitori dello stesso concorso per borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base della loro successiva assegnazione o meno ad istituti universitari.

A tali rilievi il Presidente e il Ministro rispondono che l'esigenza posta dall'emendamento concerne la prestazione effettiva di servizio, da parte dei borsisti, presso un istituto universitario.

La Commissione concorda quindi con la proposta del Presidente, che viene infine incaricato di riferire all'Assemblea delle conclusioni concordate.

La seduta termina alle ore 14,35.